

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1976

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Modifiche delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (2329)

PRESIDENTE	Pag. 649, 650
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	650
DELLA PORTA, relatore alla Commissione	650
SPORA	650

Discussione e approvazione:

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2385):

PRESIDENTE	651, 652
ALBARELLO	652
BRUNI	652
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	652
MARTINA, relatore alla Commissione	651, 652

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

SIGNORI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (2329)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (2329).

Ricordo che nella seduta del 17 dicembre scorso la discussione del disegno di legge fu rinviata dopo che il senatore Spora aveva posto alcuni quesiti al rappresentante

4^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1976)

del Governo. Do quindi la parola al sottosegretario Cengarle.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Rispondendo alle richieste del senatore Spora chiarisco che per il collegio della Nunziatella la normativa vigente prevede che a parità di punteggio hanno la precedenza (nell'ordine) i figli dei decorati al merito dell'Ordine militare d'Italia o di medaglia d'oro, i figli dei mutilati di guerra delle prime quattro categorie previste, i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, i figli dei dipendenti e dei pensionati civili di ruolo dell'amministrazione militare, i candidati che hanno conseguito il titolo di studio nella sessione estiva ed i più giovani d'età; per quanto riguarda il collegio navale Morosini la precedenza è prevista per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, per i figli dei dipendenti civili di ruolo e dei pensionati, nonchè per i candidati più giovani. Per entrambe le scuole inoltre vi è una riserva del 50 per cento dei posti in concorso per gli orfani dei dipendenti dell'amministrazione militare. Per l'Accademia militare di Modena è prevista una riserva del 50 per cento dei posti in concorso per gli allievi della Nunziatella. Per l'Accademia navale di Livorno è altresì prevista una riserva di un terzo dei posti a favore degli allievi del collegio Morosini; infine, per l'Accademia di sanità militare la normativa vigente prevede che gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per fatti di guerra e gli allievi delle scuole militari dell'esercito o del collegio Morosini hanno la precedenza a parità di merito rispetto agli altri vincitori del concorso.

S P O R A . Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario confermano quindi (cosa che del resto già sapevo), che criteri differenti regolano l'ammissione ai corsi delle varie scuole militari. È evidente, però, purtroppo, che non è possibile rivedere tale normativa (per la verità, assai discutibile) in sede di discussione del disegno di legge in esame. Pertanto non mi resta che invita-

re il Governo a provvedere al più presto ad una unificazione di tali criteri.

D E L L A P O R T A , *relatore alla Commissione*. Desidero sottolineare che la esigenza prospettata dal senatore Spora in ordine alla unificazione dei vari criteri di precedenza vigenti nelle scuole militari è pienamente da me condivisa.

P R E S I D E N T E . Vorrei far rilevare tuttavia che queste differenziazioni in ordine ai criteri di precedenza vigenti per determinate categorie sono quasi sempre connesse ad aspetti tipici dell'arma o del corpo cui si riferiscono le varie scuole. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani di guerra o dei caduti per fatti di guerra o dei caduti per servizio.

(È approvato).

Art. 2.

Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1939, numero 1416, e il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (2385)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2385).

Prego il senatore Martina di riferire sul disegno di legge.

MARTINA, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge proposto dal Governo e oggi al nostro esame, relativo alle norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inteso ad aumentare il compenso pagato dall'Amministrazione militare al personale religioso in servizio presso gli ospedali militari e gli altri centri sanitari. L'obiettivo situazione del mercato del lavoro nel settore sanitario, anche per la gravissima carenza di personale qualificato disponibile, imporrebbe una revisione del compenso in misura ben diversa, anche se si tiene, e si deve tener conto della particolarissima condizione del personale religioso che svolge il proprio lavoro negli ospedali per scelta missionaria. Pur senza fare, quindi, alcuna comparazione col personale civile, la misura del compenso prevista dal presente disegno di legge, e cioè 70.000 lire mensili, è abbondantemente al di sotto del valore del lavoro prestato, sia pure tenendo conto degli altri oneri che l'Amministrazione sopporta per tale personale, quali, ad esempio, quelli relativi al vitto e all'alloggio, il cui costo evidentemente deve aggiungersi al compenso. Infat-

ti è a tutti noto che questo tipo di personale garantisce il servizio assoggettandosi a orari di lavoro più che disagiati, anche per sopprimere alle gravi carenze di personale civile. Inoltre vanno tenute presenti le funzioni che normalmente vengono affidate al personale religioso (certamente le più delicate e importanti nella gestione degli ospedali), come la funzione di caposala, di addette alle mense ed all'economato. Non è retorica quindi l'affermazione, sentita più volte in ambienti responsabili, che molto si deve alla presenza del personale religioso negli ospedali militari se questi, nonostante le citate carenze, possono continuare a svolgere il servizio sanitario.

Ritengo sufficienti questi pochi accenni alle caratteristiche e alle funzioni svolte dal personale religioso negli ospedali militari e al costo di questo servizio — tenendo presenti il parallelo servizio e il costo del personale non soltanto laico, ma anche religioso, impiegato negli ospedali civili e nelle cliniche private — per rendersi conto dell'assoluta necessità ed urgenza di adeguare il compenso. Il disegno di legge in esame pertanto, a mio avviso, deve essere approvato senza titubanze o perplessità, tanto è chiaro l'interesse dell'Amministrazione militare di poter contare sul lavoro delle suore, qualitativamente elevato ed economicamente a basso costo. Si tratta di un modesto adeguamento, ma la Commissione, sempre a mio avviso, potrà, in occasione della discussione dei prossimi provvedimenti riguardanti la sanità militare, affrontare nuovamente il problema nel quadro dell'analisi dell'intero settore per risolvere possibilmente in una visione globale e moderna tutti i problemi della sanità militare, che vanno da quelli del personale medico e paramedico alle attrezzature. Sarà quella l'occasione per ritornare anche su questo argomento.

Il disegno di legge in esame prevede all'articolo 1 l'aumento del compenso da lire 30.000 a lire 70.000 mensili per persona. L'articolo 2 pone a carico dei capitoli 3001 e 2622, rispettivamente del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, gli importi di lire 221.215.000 e 1.900.000.

4^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1976)

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e comunico che sia la 1^a che la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUNI. Il Gruppo comunista, concordando con le considerazioni svolte dal relatore, voterà a favore del disegno di legge. Desidererei però un chiarimento: l'attività delle suore che lavorano negli ospedali convenzionati dipende dal Ministero o dagli enti con i quali l'amministrazione della difesa è convenzionata? Faccio questa domanda perchè credo che il Ministero della difesa abbia convenzioni non solo con gli ospedali della Croce rossa e del Sovrano Ordine militare di Malta, ma anche con altri ospedali dove lavorano religiose.

MARTINA, *relatore alla Commissione*. Per quel che ne so, si tratta di circa 43 ospedali; o, per meglio dire, gli ospedali sono 33 e i rimanenti sono in realtà delle piccole infermerie. Ora, le suore hanno un regolare rapporto di lavoro con l'ospedale e non con l'ente con il quale è stata stipulata la convenzione, nè credo che si possa parlare di vera e propria convenzione in senso tecnico.

ALBARELLO. Anch'io vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole relatore; vorrei cioè sapere qual è la posizione di tali suore in ordine al trattamento previdenziale stabilito dalla legge.

MARTINA, *relatore alla Commissione*. Il trattamento economico previsto dal disegno di legge è comprensivo anche delle quote previdenziali, che sono a carico delle suore.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In sostanza, il compenso di 70.000 lire mensili si riduce, per l'incidenza di tali oneri, a circa lire 64.000!

MARTINA, *relatore alla Commissione*. Ho già detto che, a mio avviso, il problema dovrebbe essere incluso nell'ambito più generale della revisione dell'intero servizio sanitario militare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata in lire 70.000 mensili.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 221.215.000, a carico del Ministero della difesa, e di lire 1.900.000, a carico del Ministero dell'interno, sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 3001 e 2622 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI